

Il decreto. Ecco i parametri dei ristori

Rimborsi Mps, nessun «tetto» alle persone fisiche

IL PUNTO

Diritto riservato a chi ha comprato i bond dalla banca o da Mps Capital Services. Venete, al riguardo la conversione in legge del decreto

Gianni Trovati

ROMA

■ Lo scambio fra le azioni di Mps generate dal burden sharing e le nuove obbligazioni senior sarà offerto a tutte le persone fisiche che hanno in portafoglio il bond subordinato Upper Tier II del 2008, a patto che non siano professionisti dell'intermediazione secondo le regole del Testo unico della finanza. Il diritto all'indennizzo sarà rivolto a chi ha acquistato il bond dalla banca o da Mps Capital Services; in questo secondo caso, lo scambio potrebbe essere avvenuto sul mercato secondario, e il "rimborso" in obbligazioni senior sarà pari al prezzo effettivo dell'acquisto, purché ovviamente non superi il valore nominale del titolo.

Sono questi i parametri per i ristori ai piccoli investitori di Siena scritti nel decreto ministeriale sul burden sharing, ora alla Corte dei conti insieme al provvedimento sulla ricapitalizzazione precauzionale dopo la firma da parte del ministro dell'Economia (si veda *Il Sole 24 Ore* di ieri).

Il decreto serve a disciplinare lo scambio fra bond junior e senior scritto nel decreto «salva-risparmio» di Natale e finanziato con 1,5 miliardi di euro dal piano sulla ricapitalizzazione precauzionale concordato con Bruxelles. I bond subordinati oggi in circolazione parteciperanno alla «condivisione dei costi» tramite la conversione forzata in azioni del "nuovo" Monte dei Paschi con il cappello statale. Per gli investitori che non siano etichettati come «controparti qualificate» o «clienti professionali» in base al Testo unico della finanza (le regole di riferi-

mento sono all'articolo 6 del decreto legislativo 58 del 1998) e che hanno in tasca il bond junior del 2008, si aprirà però la strada della transazione, in cui Mps offrirà di scambiare le azioni nate dalla conversione forzata con obbligazioni senior per un valore pari al prezzo dell'acquisto. Le regole, a quanto si apprende, non prevederanno un tetto agli importi delle azioni scambiabili, e quindi delle obbligazioni rimborsabili, e nemmeno limiti di reddito o patrimonio come quelli imposti nel 2015 ai rimborsi automatici agli obbligazionisti delle quattro banche regionali e ripescati poi nel caso delle venete. L'obiettivo, del resto, è quello di sminuire il terreno dai rischi legali che potrebbero arrivare dalle cause di chi si è visto proporre come "sicuro" un titolo poi naufragato nella tempesta della crisi e del salvataggio di Stato. Proprio per questo i confini degli indennizzi saranno ad ampio raggio, come confermano gli 1,5 miliardi dedicati alla questione dai piani per la ricapitalizzazione.

Quello della Corte dei conti dovrebbe essere un esame breve, molto più rapido rispetto ai 60 giorni previsti dalla legge, ma proprio l'attesa dell'emanazione dei due provvedimenti fa slittare il cda del Monte sulla semestrale in programma per venerdì. Intanto, sempre in settimana dovrebbe arrivare al riguardo la conversione in legge del decreto sulla liquidazione ordinata di Popolare Vicenza e Veneto Banca, da ieri sera sui tavoli della commissione Finanze del Senato. Come alla Camera, nessuno dei 203 emendamenti presentati dovrebbe riuscire a farsi strada, e nelle intenzioni della maggioranza il testo blindato dovrebbe superare il voto dell'Aula (con la fiducia) entro venerdì: anche se, come sempre, al Senato in numeri sono molto meno sicuri che a Montecitorio.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Bond subordinato**

● Un bond è subordinato quando, in caso di liquidazione dell'emittente, sarà rimborsato solo dopo tutti i debiti non subordinati (i cosiddetti bond senior) ma prima delle azioni. I subordinati sono di diversi gradi: gli upper Tier II sono più rischiosi dei lower Tier II e prevedono la possibilità (non l'obbligo) di differire il pagamento delle cedole.

